

Privilegi della Congregazione della Missione

(3063 parole totali contate in questo testo)
(747 letture) Pagina Stampabile

PRIVILEGI DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

a cura di Pietro Balestrero C. M.

Sono ancora tutti in vigore i nostri antichi privilegi, dopo la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico? Quali privilegi possediamo ancora oggi?

La presente raccolta raggruppa sinteticamente i privilegi di maggiore utilità pratica per i missionari C. M. omettendo quelli di rara applicazione.

Le fonti utilizzate sono il *Commentarium privilegiorum et indulgentiarum Congregationis Missionis* del P. Jacinto Fernández C. M. (Madrid 1962), e il commento aggiornato del P. M. Pérez Flores C.M. pubblicato negli *Anales spagnoli* dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico (1983). Il primo numero citato si riferisce al *Commentarium*, il secondo (in parentesi) all'aggiornamento del P. Pérez Flores..

I. Vigore dei privilegi.

1. I privilegi posseduti dalla C. M. sono tutti validi anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, il quale infatti mantiene integri tutti i privilegi concessi dalla Santa Sede, a meno che non siano espressamente revocati dal Codice medesimo (cfr can. 4).

Tuttavia alcuni privilegi sono venuti meno di fatto, o perché le facoltà relative sono state concesse a tutti per diritto universale e perciò non sono più privilegi (per es. in materia di giurisdizione per le confessioni), o perché è venuto meno il fondamento a causa del cambiamento della legge (per es. l'assoluzione dai peccati riservati o da certe pene, che non esistono più).

E' opportuno ricordare che, al di là della pura facoltà canonica, nell'uso dei privilegi è doveroso tener conto della prudenza, del *sensus*

Ecclesiae, delle esigenze pastorali, del vero bene spirituale delle persone interessate.

II. Estensione dei privilegi.

2. Predicazione assimilata alle Missioni.

Le facoltà e i privilegi concessi per il tempo delle Missioni popolari possono essere usati dai sacerdoti C. M. anche nel tempo degli Esercizi spirituali, di Novene e Tridui o di altra predicazione continuata. – 53 (27)

3. Comunicazione ai collaboratori.

I Direttori delle nostre Missioni popolari possono comunicare ai sacerdoti secolari, che collaborano in qualche modo nelle dette Missioni, i privilegi della nostra Congregazione relativi alle confessioni e alla recita dell'Ufficio divino. – 60 (28)

Questa comunicazione vale soltanto per il tempo delle Missioni.

E' sufficiente la collaborazione data nell'ascoltare le confessioni nel tempo delle Missioni.

4. Ospiti beneficiari.

Godono dei privilegi e delle indulgenze della C.M. non soltanto gli "ammessi" nella Congregazione, ma anche tutti gli altri ospiti conviventi diu noctuque con noi. – 45 (9)

Il Codice attuale ammette una estensione simile espressamente nei cann. 968 § 2 per le confessioni; 1196 per la dispensa dei voti privati; 1245 per la dispensa dall'osservanza dei giorni festivi e di penitenza. Cfr anche il nr.6 (can 91)

5. Affiliazione.

I Superiori maggiori C.M. (Superiore generale e Visitatori) possono concedere a speciali benefattori l'affiliazione, con la quale questi partecipano ai suffragi, indulgenze, preghiere e meriti rispettivamente di tutta la Congregazione o della Provincia. – 48 (10)

III. Dispense e commutazioni.

6. Leggi ecclesiastiche.

I Superiori C.M. hanno la facoltà di dispensare i loro sudditi dalle leggi comuni della Chiesa, in tutti quei casi in cui i Vescovi possono dispensare i chierici e i laici loro sudditi. – 23.(13)

Le facoltà dei Vescovi sono quelle contenute nel can 87 § 1:

Can. 87 – § I. Il Vescovo diocesano può dispensare validamente i fedeli, ogniqualvolta egli giudichi che ciò giovi al loro bene spirituale, dalle leggi disciplinari sia universali sia particolari date dalla suprema autorità della Chiesa per il suo territorio o per i suoi sudditi, tuttavia non dalle leggi processuali o penali, né da quelle la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un'altra autorità.

Per le dispense, anche per quelle che saranno riportate più avanti, valgono i can 90–91

Can. 90 – § I. Non si dispensi dalla legge ecclesiastica senza giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa; altrimenti la dispensa è illecita e, se non fu data dal legislatore stesso o dal suo superiore, è anche invalida.

§ 2. Nel dubbio sulla sufficienza della causa la dispensa è concessa validamente e lecitamente.

Can. 91 – Chi gode della potestà di dispensare la può esercitare validamente anche stando fuori del territorio, verso i sudditi, benché assenti dal territorio, e, se non è stabilito espressamente il contrario, anche verso i forestieri che si trovano attualmente nel territorio, e altresì verso se stesso.

Per il senso di "sudditi" cfr. anche il nr 4.

7. Digiuno e astinenza.

I Superiori C. M. hanno la facoltà di dispensare i loro sudditi dalla legge del digiuno e dell'astinenza. – 25 (14)

Questa facoltà è più ampia di quella già concessa dal can 1245, che esige la conformità alle eventuali disposizioni del Vescovo diocesano.

La dispensa si estende anche alle modifiche della legge medesima eventualmente fatte dalle Conferenze episcopali a norma del can. 1253.

8. Digiuno dei missionari in viaggio.

I membri della C. M. che si trovano in viaggio possono differire ad altro giorno il digiuno vigente nel giorno in cui viaggiano. – 25

9. Precetto pasquale.

I fedeli che si comunicano nel tempo delle Missioni predicate dai sacerdoti C. M. soddisfano al precetto della Comunione pasquale, col permesso dell'ordinario del luogo e stando alle sue disposizioni. – 50 (25)

Il precetto della Comunione pasquale "deve essere adempiuto durante il tempo pasquale, a meno che per una giusta causa non venga compiuto in altro tempo entro l'anno" (can 920 § 2)

Per il privilegio il tempo delle Missioni è riconosciuto come giusta causa richiesta dal can 920 § 2; è tuttavia richiesto il permesso dell'ordinario del luogo, che può dare disposizioni particolari da osservare.

10. Voti privati.

I sacerdoti C. M. possono abitualmente per un giusto motivo commutare o dispensare tutti i voti privati, purché la commutazione o la dispensa non leda i diritti acquisiti di terzi. – 102-103 (42)

La facoltà di commutare e dispensare dai voti può essere usata anche fuori della confessione. – 105

Per l'uso di questo privilegio, come pure di tutte le facoltà dei nn. 26-28, occorre avere la facoltà di confessare la persona in favore della quale lo si usa.

Non esiste più la riserva al Papa dei voti privati di perfetta e perpetua castità o di entrare in un ordine religioso, fatti in forma assoluta dopo aver compiuto 18 anni.

IV. Eucaristia

11. Celebrazione fuori del luogo sacro.

Col permesso dei propri Superiori, i sacerdoti C.M. possono celebrare in qualsiasi luogo, purché decoroso, quando ne siano richiesti da chiunque.

Durante le Missioni, i sacerdoti C. M. possono celebrare nelle case private dove dimorano. – 74

Per diritto universale è concesso a tutti i sacerdoti di celebrare fuori del luogo sacro, ma solo in un caso particolare di necessità, a giudizio del Vescovo diocesano, escluse le camere da letto e, per quanto si può, le sale da pranzo e le tavole da mensa (cfr can 932 e Ench. Vatic, vol 3, nn. 1164, e 2791 e Redemptionis Sacramentum, n, 108)). Il privilegio esenta da queste limitazioni.

12. Celebrazione in favore dei malati C. M.

In favore di un malato membro della C. M., il Visitatore può concedere ad un sacerdote qualsiasi sano (non al malato stesso) di celebrare la Messa nella sua camera purché si tratti di malattia diuturna, ed il malato sia proibito di uscire di camera dal medico o dal Superiore. –72

Cfr. nota al nr. 11.

13. Celebrazione in favore di malati esterni.

In favore di malati esterni (non C.M.), purché si tratti di malattia diuturna, il Visitatore può concedere ai sacerdoti suoi sudditi di celebrare la Messa, per sollievo e beneficio dell'anima dei malati, nelle loro case private, nella loro camera o in una camera vicina, purché si provveda nel modo migliore al decoro del luogo. – 73

Cfr. nota al nr. 11.

14. Celebrazione al Giovedì Santo.

Per provvedere la Comunione alla Comunità, il Giovedì Santo si può celebrare una Messa anche solenne in Coena Domini nelle nostre chiese o nei nostri oratori.

A favore dei malati il Giovedì Santo, oltre all'eventuale Messa solenne in Coena Domini, si può celebrare un'altra Messa nelle nostre chiese o nei nostri oratori. – 83 (32)

Secondo l'attuale disciplina, la Messa in Coena Domini si può celebrare in tutte le chiese ed oratori (cfr Calendario proprio C. M.). Ma il Messale romano stabilisce che il Giovedì Santo "sono vietate tutte le Messe senza il popolo. ... Dove motivi pastorali lo richiedono, l'Ordinario del luogo potrà concedere la celebrazione di un'altra Messa nelle chiese e negli oratori ... nelle ore vespertine e, nel caso di vera necessità, anche al mattino, ma solamente in favore di quei fedeli che in nessun modo possono partecipare alla Messa vespertina. Non si possono fare queste celebrazioni a vantaggio di privati o a scapito della Messa vespertina principale." Il nostro privilegio trova perciò ancora spazio.

15. Celebrazione della festa della Medaglia miracolosa.

I sacerdoti C. M. e le Figlie della Carità, se non hanno una chiesa propria o un oratorio sufficientemente ampio, possono celebrare la festa della Medaglia Miracolosa in chiese non proprie, col consenso del rispettivo Rettore.

Inoltre tutti i sacerdoti che in quel giorno celebrano nelle dette chiese possono celebrare la Messa della Medaglia Miracolosa. – 183 (50)

16. Celebrazione senza inserviente.

I sacerdoti C. M. possono celebrare la Messa senza inserviente, servendosi da soli e rispondendo a se stessi. – 80

Il can 906 esige una giusta e ragionevole causa perché il sacerdote possa celebrare la Messa senza la partecipazione di almeno qualche fedele.

17. Conservazione dell'Eucaristia.

Possiamo conservare l'Eucaristia in ciascun oratorio della medesima nostra casa, se in essa vi sono gruppi che si possono considerare come comunità distinte. – 91 (38)

Il privilegio amplia la facoltà concessa dal can. 936 che, senza permesso dell'Ordinario, ammette la conservazione soltanto nella chiesa annessa o nell'oratorio principale .

18. Registro delle messe .

Gli ordinari del luogo non possono esigere dai parroci, sacerdoti C. M., che presentino loro il registro delle Messe delle parrocchie affidate alla C. M. – 90 (35)

Detto registro deve essere invece controllato ogni anno dal Visitatore o da un suo delegato. (cfr. cann. 957 e 958)

V. Ufficio divino

19. Dispensa.

I Superiori maggiori C. M. possono dispensare dalla recita dell'Ufficio divino i loro sudditi, quando c'è una causa proporzionata e con la sola condizione di recitare qualche altra preghiera. – 162 (49, 2)

20. Commutazione.

I Superiori C. M. anche locali, il proprio confessore e anche lo stesso missionario possono commutare l'Ufficio divino in altre preghiere vocali durante le Missioni, Tridui, Novene ed Esercizi spirituali e in occasione di viaggio, di studi, di infermità e per altre cause ragionevoli. – 155-161,163 (49, 1)

21. Recitazione mentale.

I sacerdoti C. M. possono pregare solo mentalmente l'Ufficio divino quando lo pregano da soli. – 167

VI. Beni temporali

22. Disposizione dei beni.

Il Superiore generale può disporre dei beni di una casa in favore di un'altra casa bisognosa, secondo il bisogno e la prudenza. – 189 (54)

23. Uso dei beni di legati inter vivos .

I Superiori maggiori C. M. possono destinare ad un altro uso i beni di legati inter vivos donati per un determinato uso, evitando tuttavia lo scandalo di coloro che sono interessati. – 192 (55)

La facoltà riguarda soltanto l'uso dei beni donati, non gli oneri annessi ad essi. E' una eccezione parziale al can. 1300.

24. Ultime volontà.

Il Superiore generale C. M., in un caso di necessità e utilità delle case, può vendere i beni immobili, non ostante la volontà contraria dei testatori, se il loro valore non supera la somma stabilita dalla Santa Sede, secondo la stima di due o tre periti circa la loro consistenza. – 195 (56)

25. Trasmissione di stipendi di Messe fondate.

Tutti i Superiori C. M. possono trasmettere ad altri sacerdoti anche esterni o ad altro luogo gli stipendi di messe fondate, di legati, o quasi-manuali da celebrare in un determinato luogo o da determinati confratelli, purché non vi sia un'espressa volontà contraria dei testatori. – 193

E' connesso a questo privilegio quell'altro per cui:

La C. M. è esente dall'osservare la tassa diocesana circa le messe fondate o quasi manuali. – 193

VII. Remissione delle pene.

26. Pene latae sententiae del diritto universale

Tutti i sacerdoti C. M., oltre la facoltà concessa dal can.1357, possono assolvere da tutte le pene medicinali (censure, scomuniche) e vendicative (sospensioni e interdetti) latae sententiae stabilite dal diritto universale, purché non siano riservate alla S. Sede, come segue. – 94-95 (40)

Attualmente possono essere assolte (perché appunto sono pene latae sententiae stabilite dal diritto universale e non riservate alla Santa Sede):

– due scomuniche: cann. 1364 (apostasia, eresia, scisma), 1398 (aborto);

– cinque pene vendicative (interdetti e/o sospensioni): cann. 1370 § 2 (violenza contro un vescovo), 1378 § 2 (celebrazione e assoluzione tentate senza facoltà), 1383 (ordinazione senza dimissorie), 1390 § 1 (falsa denuncia), 1394 §§ 1 e 2 (matrimonio attentato).

La facoltà più pratica è quella di assolvere dalla scomunica incorsa per l'aborto.

L'assoluzione può essere data

A) nei casi o delitti occulti:

soltanto per il foro interno, – 94 (40 1°)

B) nei casi o delitti pubblici, dichiarati :

soltanto per il foro interno e nell'atto della confessione sacramentale; (non sono però compresi in questa facoltà di assoluzione: i casi dedotti al foro contenzioso; le pene che comportano l'inabilità per gli uffici, dignità e incarichi nella Chiesa e per la voce attiva e passiva. e la loro privazione; le pene che comportano la sospensione perpetua, l'infamia iuris o la privazione dei privilegi e grazie concesse dalla S. Sede). – 95 (40 2°)

Sono sempre escluse dal privilegio le pene *ferendae sententiae*, quelle *ab homine*, e quelle riservate alla Santa Sede.

Sono riservate alla Santa Sede soltanto cinque scomuniche: cann. 1367 (delitto contro l'Eucaristia), 1370 § 1 (violenza contro il Papa), 1378 § 1 (assoluzione del complice), 1382 (consacrazione episcopale senza mandato), 1388 (violazione del sigillo sacramentale).

27. Assoluzione dalle censure riservate agli ordinari dal diritto universale.

I sacerdoti C. M. possono assolvere, solo in foro interno, da tutte le censure che il diritto universale riserva agli ordinari (cfr can. 1355 § 2). – 97 (41 1°)

Le pene la cui assoluzione è riservata all'ordinario sono le stesse che al n. 26 sono elencate tra quelle non riservate alla Santa Sede. Perciò questo privilegio in pratica concede nuovamente la stessa facoltà già concessa nel n. 26.

28. Assoluzione dalle censure riservate agli ordinari dal diritto particolare.

I sacerdoti C. M. possono assolvere da tutte le censure che eventualmente l'ordinario del luogo avesse riservato a sé, ma solo in foro interno sacramentale in occasione delle Missioni, Esercizi spirituali e Ritiri spirituali. – 98 (41, 2°)

Comprende le eventuali censure latae sententiae stabilite dal Vescovo nella sua diocesi. Sono escluse le censure ab homine e sono da escludere quelle già eventualmente dichiarate.

Il privilegio comprendeva anche l'assoluzione dai peccati riservati all'ordinario, che sono scomparsi nel nuovo Codice.

VIII. Associazioni.

29. Erezione di Associazioni.

Il Superiore generale C.M., col permesso scritto dell'ordinario del luogo, può erigere le Associazioni proprie della C. M., in particolare le sotto elencate.

E' da notare che il consenso dato dal Vescovo per l'erezione di una casa vale già anche per l'erezione delle associazioni proprie presso la chiesa od oratorio annessi alla casa (cfr cann 733 § 1 e 312 § 2).

a) Associazione delle Figlie di Maria (Associazione Mariana), in tutte le case delle Figlie della Carità.

I Superiori locali C. M. hanno la facoltà per erigerla nelle chiese ed oratori della propria casa.

I Visitatori C. M., delegati del Superiore generale, possono suddelegare la facoltà ai parroci per erigerla nella loro parrocchia. – 172-173 (29, 3-4)

b) Associazione della Medaglia miracolosa . – 174 (29, 5)

Il Rito per la benedizione e imposizione della medaglia si trova in Appendice della Liturgia delle Ore, Proprio della C. M. e F. d. Anche i laici possono imporre la medaglia già benedetta, usando il II Rito.

c) Associazione della Carità (GVV e GGVV). – 175 (29, 6)

Il Rito di ammissione si trova in calce alle Norme Interne dei GVV.

IX. Indulgenze plenarie.

30. Per i Missionari C.M e le Figlie della Carità , vedile nei risvolti della copertina del Calendario proprio della Famiglia vincenziana per la celebrazione della Messa.

31. Per i membri delle Associazioni,

Oltre le solite condizioni (confessione, comunione e preghiere per le intenzioni del Papa), si richiede che i membri emettano o rinnovino, almeno interiormente, l'intenzione di osservare i loro propri Statuti

a) Associazione delle Figlie di Maria:

1. nel giorno dell'iscrizione all'Associazione;

2. nei giorni della celebrazione liturgica della Madonna della Medaglia miracolosa, di Maria regina, di S. Caterina Labouré,, di S. Vincenzo de' Paoli e della commemorazione del suo Patrocinio, e di S. Luisa de Marillac, e il giorno anniversario dell'istituzione dell'Associazione.

b) Associazione della Medaglia miracolosa:

1. nel giorno dell'iscrizione all'Associazione;

2. nei giorni della celebrazione liturgica della Madonna della Medaglia miracolosa, di Maria regina, di S. Caterina Labouré, di S. Vincenzo de' Paoli e il giorno anniversario dell'istituzione dell'Associazione.

c) Associazione della Carità (GVV e GGVV):

1. nel giorno dell'iscrizione all'Associazione;

2. nei giorni della celebrazione liturgica della Madonna della Medaglia miracolosa, di S. Vincenzo de' Paoli e della commemorazione del suo Patrocinio, di S. Luisa de Marillac e di S. Caterina Labouré, e il giorno anniversario dell'istituzione dell'Associazione.

(Cfr Vincentiana (1995) 6).